



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 24, prot. n. 2588/A3 del 20 marzo 2012 e s.m. e i. (D.R. n. 64, prot. n. 6389/A3 del 10 luglio 2013)

## INDICE

Art. 1 – Dipartimento

Art. 2 – Consiglio di Dipartimento

Art. 3 – Competenze del Consiglio di Dipartimento

Art. 4 – Direttore

Art. 5 – Giunta di Dipartimento

Art. 6 – Riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento

Art. 7 – Consigli didattici di corso di studio

Art. 8 – Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 9 – Commissioni e delegati

Art. 10 – Verbali

Art. 11 –Pubblicità degli atti

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE**

### **Articolo 1 – (Dipartimento)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari di propria competenza, nonché organizza, programma e coordina le attività didattiche dei percorsi di studio attivati al proprio interno.
2. Il Dipartimento esercita le competenze ad esso attribuite dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, nonché da ulteriori regolamenti dell'Università.
3. Sono organi necessari del Dipartimento:
  - a) il Consiglio di Dipartimento;
  - b) il Direttore;
  - c) la Giunta di Dipartimento;
  - d) il Consiglio didattico per ogni corso di studio attivato;
  - e) la Commissione paritetica docenti-studenti.

## **Articolo 2 – (Consiglio di Dipartimento)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) dal Direttore, che lo presiede;
- b) dal Vice Direttore;
- c) da tutti i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, in ruolo presso l'Ateneo, afferenti al Dipartimento;
- d) dal Segretario amministrativo;
- e) da un rappresentante dei docenti a contratto per ogni corso di studio attivato, eletto a maggioranza semplice dal rispettivo Consiglio didattico di corso di studio e nominato dal Direttore;
- f) da un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio attivato, eletto secondo modalità e criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3 dello Statuto di Ateneo.

## **Articolo 3 – (Competenze del Consiglio di Dipartimento)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:

- a) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo;
- b) nomina i professori a contratto e conferisce gli incarichi di collaborazione all'attività didattica in relazione agli insegnamenti afferenti ai corsi di studio di competenza, nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Università sentito il Senato accademico;
- c) delibera sulle domande di afferenza;
- d) esamina ed approva i piani di studio, formulati dalla Giunta di Dipartimento su proposta dei Consigli didattici dei corsi di studio;
- e) attribuisce, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei ricercatori, comprese le attività di tutorato e di orientamento;
- f) propone al Senato accademico l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio;
- g) approva i Regolamenti didattici dei corsi di studio ad esso afferenti;
- h) approva, su proposta della Giunta di Dipartimento, le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e propone modifiche al Regolamento didattico di Ateneo;
- i) propone al Senato accademico le modalità ed i limiti di ammissione degli studenti ai singoli corsi;
- j) propone al Senato accademico il piano di sviluppo triennale della ricerca e dell'attività didattica;
- k) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio dell'Università, motivate sulla base dell'attività didattica e di ricerca svolta e programmata;
- l) approva l'attivazione degli assegni di ricerca e dei dottorati di ricerca, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università;
- m) predispose annualmente una relazione sui risultati dell'attività di ricerca e una relazione sull'attività didattica;
- n) determina i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli afferenti al Dipartimento, destinati alla ricerca e assegnati alla struttura dal Senato Accademico;
- o) approva i progetti di ricerca ed assegna i fondi disponibili sulla base dei criteri sopra citati;
- p) esercita ogni altra competenza attribuita dal Consiglio dell'Università e dai regolamenti di Ateneo.

## **Articolo 4 – (Direttore)**

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori di ruolo del Dipartimento, tra i professori di prima fascia di ruolo, preferibilmente in regime di tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai professori di seconda fascia.

2. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

3. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.

4. Il Direttore nomina un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento, preferibilmente in regime di tempo pieno. La durata del mandato del Vice Direttore coincide con la durata del mandato del Direttore. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza e/o impedimento.

5. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento;
- c) risponde della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
- d) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Senato accademico;
- e) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento. Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva dai rispettivi organi collegiali;
- f) può delegare al Vice Direttore, con proprio decreto, specifiche competenze e attribuzioni;
- g) trasmette al Nucleo di valutazione, al Senato accademico e al Consiglio dell'Università la relazione annuale sui risultati dell'attività di ricerca predisposta dal Consiglio di Dipartimento;
- h) nomina, con proprio decreto, i Coordinatori dei Consigli didattici dei corsi di studio;
- i) nomina, con proprio decreto, i rappresentanti dei docenti a contratto, per ogni corso di studio attivato, in seno al Consiglio di Dipartimento;
- j) esercita tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti di Ateneo.

#### **Articolo 5 – (Giunta di Dipartimento)**

1. La Giunta di Dipartimento è composta:

- a) dal Direttore, che la presiede;
- b) dal Vice Direttore;
- c) dai Coordinatori dei Consigli didattici dei corsi di studio;
- d) dal Segretario amministrativo.

2. La Giunta:

- a) formula, su proposta dei Consigli didattici dei corsi di studio, i piani di studio per il conseguimento dei relativi titoli;
- b) propone l'attivazione degli insegnamenti previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- c) esercita le competenze e le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Dipartimento tra quelle individuate all'art. 3, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a), c), f), l), k), n) in relazione alle quali la delega può riguardare solo aspetti istruttori.

#### **Articolo 6 – (Riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento)**

1. Il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento sono convocati dal Direttore.

2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, una volta ogni due mesi. Esso viene, inoltre, convocato ogni qual volta il Direttore ne ravvisi la necessità, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

3. La lettera di convocazione delle riunioni, trasmessa tramite posta elettronica, deve riportare espressamente l'indicazione dei diversi punti all'ordine del giorno.

4. La documentazione per la discussione dei punti all'ordine del giorno è trasmessa tramite posta elettronica prima della data di svolgimento della riunione.

5. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di convocazione di urgenza, nei quali il termine è fissato direttamente dal Direttore.

6. Copia della convocazione è affissa all'Albo del Dipartimento.

7. Le riunioni proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, a maggioranza dei presenti, viene concordata la data di aggiornamento della seduta.

8. Le materie da trattare vengono, di norma, discusse e deliberate secondo l'ordine indicato nella lettera di convocazione, salva diversa determinazione assunta con il consenso della maggioranza dei presenti, di cui viene dato atto nel verbale.
9. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti arrotondati all'unità superiore.
10. Le votazioni si svolgono per alzata di mano; nel caso riguardino singole persone si procede con voto segreto
11. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
12. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento possono intervenire, su invito del Direttore, per l'approfondimento di particolari argomenti, il personale tecnico-amministrativo competente per materia e altri soggetti.

#### **Articolo 7 – (Consigli didattici di corso di studio)**

1. Il Consiglio didattico di corso di studio, istituito per ogni corso di studio attivato, è composto da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, di ruolo presso l'Ateneo, afferenti al Dipartimento e titolari di insegnamenti nell'ambito del corso stesso.
2. Il Consiglio didattico di corso di studio è presieduto da un Coordinatore eletto da tutti i componenti del Consiglio didattico tra i professori di prima o seconda fascia.
3. Il Consiglio didattico di corso di studio esercita esclusivamente funzioni istruttorie in materia didattica.
4. Le riunioni del Consiglio didattico di corso di studio sono convocate dal Coordinatore del corso di studio, che provvede altresì alla trasmissione degli esiti delle attività al Consiglio di Dipartimento e alla Giunta di Dipartimento.

#### **Articolo 8 – (Commissione paritetica docenti-studenti)**

1. È istituita una Commissione didattica consultiva paritetica docenti–studenti, composta da un docente per ogni corso di studio attivo e da uno studente per ogni corso di studio attivo, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

#### **Articolo 9 – (Commissioni e delegati)**

1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni alle quali affidare compiti istruttori o a cui delegare l'esercizio di specifiche competenze, nei limiti di cui all'art 5, comma 2, lettera c).
2. Il Consiglio di Dipartimento, con apposita deliberazione, può delegare professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, con il loro consenso, ad esercitare specifiche competenze in materia di approvazione dei piani di studio individuali, organizzazione delle attività didattiche e altre questioni puntualmente definite.

#### **Articolo 10 – (Verbali)**

1. All'inizio di ogni riunione, il Direttore designa un segretario verbalizzante, fra i componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di Dipartimento appartenenti alle fasce ammesse alla votazione per i punti in discussione.
2. Ogni componente può richiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale. In tal caso è tenuto a fornire il testo scritto del proprio intervento al segretario verbalizzante entro il termine della seduta.
3. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva. All'atto di approvazione delle singole deliberazioni, compiutamente verbalizzate, può essere contestualmente richiesta anche da

un solo componente del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di Dipartimento l'approvazione seduta stante della verbalizzazione medesima.

4. In ogni caso può essere dichiarata l'immediata esecutività della deliberazione.

**Articolo 11 – (Pubblicità degli atti)**

1. Tutti gli atti delle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento sono pubblici secondo le norme vigenti.

2. La richiesta di estratti deve essere presentata presso gli Uffici amministrativi competenti.